



COMUNE DI GAZZO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°25 Reg. delib.
del 30-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Negrini Stefano	Presente	Pizzamiglio Antonella	Presente
Leardini Veronica	Presente	Pasqualini Roberto	Presente
Bellani Claudio	Presente	Gallio Maela	Presente
Rinaldi Alex	Presente	Sbizzera Mascia	Presente
Sbizzera Simone	Presente		

Presenti 9 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Magalini Renato.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Negrini Stefano nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

Il Sindaco pone ai voti la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e si ottiene il seguente risultato.

Votazione:

Presenti n. 9;

Voti favorevoli n. 9 espressi legalmente;

Voti contrari nessuno;

Voti astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016";

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

ATTESO che il Comune di Gazzo Veronese può pertanto mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO che il Ministero Economia e Finanze - Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sul TUSP - ha pubblicato le Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, per il monitoraggio 2019 delle società partecipate, ai sensi art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che contengono uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 da adottare entro il 31 dicembre 2019, funzionale alla redazione del provvedimento e finalizzato alla semplificazione della comunicazione alla Struttura di monitoraggio stessa delle informazioni sulla razionalizzazione periodica da inoltrare attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale tesoro;

RILEVATO inoltre che, con riferimento alle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018, l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo e che, pertanto, attraverso l'applicativo Partecipazioni, gli uffici dovranno comunicare sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dall'ufficio ragioneria del Comune di Gazzo Veronese nel mese di dicembre 2019, compilata sulla base delle sopra citate linee guida come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO che l'Ente alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni:

- ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50% e Gielle Ambiente S.r.l. indiretta partecipata al 100% da ESACOM
- FAR.CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%

DATO ATTO che, dall'esame delle partecipazioni detenute dall'Ente come risultante dalla allegata "Revisione periodica partecipazioni", si rileva che sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nelle società Esacom S.p.a. e FAR. CO. S.p.a.;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

Di approvare la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di Gazzo Veronese alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato all'ufficio preposto di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti e di provvedere a:

- a) inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e a Ministero Economia e Finanze-Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sul TUSP, in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., e a tutte le società partecipate dal Comune;
- b) comunicare, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, le informazioni derivanti dal presente provvedimento.

Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco;

LA PROPOSTA E' APPROVATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
0 Negrini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Magalini Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-12-
19 Il Responsabile del
servizio
F.to Soardo Marco
Remo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 30-12-2019**

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 6.

COMUNE DI GAZZO VERONESE li
08-01-2020

F.TO L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 30-12-2019

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI GAZZO VERONESE li
18-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Magalini Renato

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa